



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il Rettore

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, emanato con decreto rettorale 6 giugno 2014, n. 1071 e successive modificazioni;
- VISTO Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 2013, n. 1986 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, emanato con decreto rettorale 18 marzo 2016, n. 335;
- VISTO il decreto 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTA la delibera adottata nell'adunanza dell'8 maggio 2019, con la quale il Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche ha proposto il nuovo testo del predetto Regolamento;
- VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 6 giugno 2019;
- VISTA la delibera adottata nell'adunanza del 18 settembre 2019, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha approvato il nuovo testo del predetto Regolamento;
- RITENUTO necessario dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 È emanato il nuovo “Regolamento per il funzionamento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche”, nel testo di seguito riportato.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (S.S.S.A.P.) dell'Università della Calabria, di seguito denominata Scuola.
2. La Scuola è incardinata nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali cui (in seguito Dipartimento) è attribuita la gestione delle attività amministrativo-contabili di competenza della Scuola medesima.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il Rettore

Art. 2 Profilo della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche

1. La Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche è Scuola di istruzione post universitaria di alta formazione e ricerca secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Ad essa si applicano le norme contenute nel Regolamento di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, nonché in ogni altro Regolamento dell'Università nel quale la Scuola sia annoverata tra le Strutture destinatarie.
2. La Scuola si avvale del supporto scientifico e didattico dei Dipartimenti dell'Università della Calabria che intendono partecipare alla missione della Scuola.
3. Le proposte di adesione dei Dipartimenti alla Scuola sono deliberate dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, previo parere del Consiglio di cui all'art. 8.

Art. 3 Finalità

1. La finalità della Scuola è concorrere e sostenere i processi di innovazione volti alla razionalizzazione, all'efficienza, all'efficacia e alla legalità dell'azione amministrativa.
2. Nell'attuazione dei suoi obiettivi, la Scuola può proporre rapporti di cooperazione con Atenei italiani e non, con il sistema delle amministrazioni pubbliche e delle imprese di gestione di servizi pubblici.
3. La Scuola:
 - a) favorisce la mobilità di studenti, professori e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) sottopone le proprie attività a processi di valutazione;
 - c) promuove la cultura dell'efficienza e dell'efficacia dell'amministrazione pubblica, attraverso l'organizzazione e la promozione di convegni, giornate di studi, incontri, seminari, pubblicazioni.
4. Nell'ambito delle sue finalità, la Scuola può promuovere attività di ricerca, anche orientate alla terza missione e al public engagement.

Art. 4 Attività formative e titoli

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, la Scuola programma, organizza e gestisce, autonomamente ovvero con il concorso finanziario ed organizzativo di altre Università, di pubbliche amministrazioni e di soggetti ed imprese private, corsi di master di I e di II livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.

Art. 5 Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Comitato scientifico.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il Rettore

Art. 6 Il Direttore

1. Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola;
- b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'attuazione delle relative delibere;
- c) propone la stipula di convenzioni e di contratti che rientrano nelle competenze proprie della Scuola;
- d) vigila sul corretto funzionamento della Scuola, assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilità;
- e) tiene i rapporti con gli altri Organi e strutture dell'Università;
- f) può delegare proprie funzioni ad uno o più professori o ricercatori scelti tra i professori e i ricercatori che erogano attività didattica nella Scuola;
- g) predispone, entro la fine di ogni anno, un Rapporto sulle attività svolte dalla Scuola; di tale Rapporto viene inviata copia al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti che partecipano alle attività della Scuola;
- h) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti più idonei;
- i) cura le relazioni con Istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali od estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività della Scuola e la relativa offerta formativa;
- j) si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dai Dipartimenti partecipanti e/o dall'Amministrazione di Ateneo;
- k) designa, tra i professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti che partecipano alla Scuola, un Vice-Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Direttore è nominato dal Rettore con apposito decreto.

Art. 7 Elezione del Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore a seguito di regolari elezioni.
2. La durata del mandato è di tre anni; la carica non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
3. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione e, in caso di parità, prevale il più anziano in ruolo.
4. L'elettorato attivo è costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al Dipartimento.
5. L'elettorato passivo è costituito dai professori di prima fascia afferenti al Dipartimento, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Nel caso di indisponibilità dei professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
6. Le domande di candidatura alla carica di Direttore devono essere corredate da un curriculum scientifico e professionale del candidato adeguato al ruolo.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il Rettore

7. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di interruzione anticipata del mandato, la carica di Direttore della Scuola viene assunto pro-tempore dal Direttore del Dipartimento; in ogni caso entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza, sono indette elezioni suppletive.

8. I professori che assumono il mandato di Direttore della Scuola devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato, all'atto della candidatura, una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso che avrà effetto dall'inizio del mandato per tutta la durata dello stesso.

Art. 8 Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Rettore dell'Università della Calabria o suo delegato;
- b) dal Direttore Generale dell'Università della Calabria o suo delegato;
- c) dal Direttore della Scuola;
- d) dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
- e) da un professore dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;
- f) da un professore dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

2. Il Consiglio è costituito con decreto rettorale; i rappresentanti dei due Atenei calabresi durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un altro triennio.

3. La nomina dei componenti dei due Atenei calabresi avviene con decreto dei rispettivi rettori, previa designazione del Consiglio Direttivo nell'ambito di una terna fornita dagli stessi rettori.

Art. 9 Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore della Scuola che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

2. Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e delibera, salvo che sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, un'unità di personale tecnico-amministrativo all'uopo designata dal Direttore della Scuola.

Art. 10 Attività del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio:

- a) sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria attinente alla Scuola;
- b) sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica della Scuola;
- c) delibera, sentito il Comitato Scientifico, sui Programmi Annuali e Pluriennali della Scuola da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- d) definisce periodicamente gli obiettivi e i programmi da attuare;
- e) indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Il Rettore

- f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- g) propone al Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche da apportare al Regolamento della Scuola;
- h) propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di master di I e II livello, di corsi di alta formazione e di perfezionamento;

Art. 11 Composizione del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto:

- a) dal Direttore della Scuola;
- b) dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
- c) dai Coordinatori dei Corsi di Studio di Scienze dell'amministrazione e di Scienze politiche del Dipartimento;
- d) dai Direttori dei Dipartimenti dell'Unical che partecipano alla missione della Scuola;
- e) da un professore dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;
- f) da un professore dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

2. Il Comitato è costituito con decreto rettorale e dura in carica tre anni; il rinnovo dei singoli componenti varia in base al loro status. In ogni caso i rappresentanti dei due Atenei calabresi durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un altro triennio.

3. La nomina dei componenti dei due Atenei calabresi avviene con decreto dei rispettivi rettori, previa designazione del Comitato Scientifico nell'ambito di una terna fornita dagli stessi rettori.

Art. 12 Modalità di funzionamento e attività del Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico:

- a) formula proposte per il programma annuale e triennale della Scuola;
- b) formula proposte per il potenziamento dell'attività della Scuola, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre Università.

2. Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per le riunioni del Comitato.

3. Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, un'unità di personale tecnico-amministrativo all'uopo designata dal Direttore della Scuola.

Art. 13 Modifiche del Regolamento

1. Eventuali proposte di modifica del presente Regolamento, formulate dal Consiglio della Scuola e approvate dal Consiglio di Dipartimento, sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.



**UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA**

Il Rettore

Art. 14 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme che disciplinano le attività, il funzionamento e l'organizzazione delle strutture dell'Università della Calabria e relativi regolamenti attuativi.

Art. 2 Il presente decreto rettorale sarà sottoposto a ratifica alla prima adunanza utile del Senato Accademico.

Il Rettore

Prof. Gino Mirocle Crisci